

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1384 del 01/07/2024

Seduta Num. 28

Questo lunedì 01 **del mese di** Luglio
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/1357 del 18/06/2024

Struttura proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITÀ E PROMOZIONE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. N. 4/2024, ART. 2. APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PER LA
CONCESSIONE DI UN AIUTO DE MINIMIS PER SUPERFICI COLTIVATE A
RISO DA PILA E DA SEMENTE NEL 2024, AI SENSI DEL REG. (UE) N.
1408/2013 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AGREA
PER AFFIDAMENTO ATTIVITÀ.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Luca Rizzi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 4 del 28 maggio 2024 "Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura" ed in particolare l'art. 2 "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso", con il quale, al comma 1, si stabilisce che, al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, per un importo massimo di 500.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2024, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate;

Considerato che la sopra citata L.R. n. 4/2024 prevede altresì:

- al comma 2 dell'art. 2, che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenete la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- comma 3 dell'art. 2, che la tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2;
- al comma 2 dell'art. 8, che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, nel limite massimo di 500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Visto altresì il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e successive modifiche, che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una "impresa unica" nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a

Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all'art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;

- che gli aiuti "de minimis" siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa;
- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- che i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono, tra l'altro, che se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari cessa di applicarsi quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all'impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti inoltre:

- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che all'art. 2 stabilisce che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche;
- le "Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC;

- il Regolamento (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Decreto MIPAF 1 marzo 2021, prot. n. 99707, recante "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- il D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- il Decreto MASAF 27 settembre 2023, recante disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa e successive modifiche;
- Decreto Direttoriale MASAF 22 maggio 2024, prot. 229362 recante "Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027";

Considerato:

- che con l'intervento regionale di che trattasi si intende favorire, per l'anno 2024, la coltivazione del riso, praticata con l'utilizzo di semente certificata, mediante un aiuto ad ettaro investito a riso, da destinare alla produzione da pila e da semente, concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dal citato Regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati;
- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all'aiuto su superficie connesso all'applicazione dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/2115, attuato dal DM n. 660087 del 23 dicembre 2022 art. 28, ed interessa i medesimi beneficiari;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista, inoltre la L.R. n. 15/2021 ed in particolare l'art. 5 che prevede:

- al comma 2, che ai procedimenti di concessione ed erogazione di provvidenze si applicano le normative nazionali in materia di regolarità contributiva e disciplina antimafia;
- al comma 3, che i contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;

Richiamati, altresì:

- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 74, ed in particolare l'art. 5 comma 1 che prevede che gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto stesso continuano ad operare, fermo restando il mantenimento dei criteri per il riconoscimento;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 4/2024 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 23 luglio 2001 n. 21;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della

Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 28 dicembre 2023, n. 18 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di Stabilità Regionale 2024);
- la L.R. 28 dicembre 2023, n. 19 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026";
- la propria deliberazione n. 2291/2023 recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026";

Atteso che l'intervento contributivo di cui trattasi trova copertura finanziaria nelle risorse ammontanti ad euro 500.000,00, accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, anno di previsione 2024;

Considerato che le attività istruttorie per la concessione degli aiuti *de minimis* di che trattasi dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2025 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, i relativi oneri finanziari devono essere interamente imputati sull'esercizio finanziario 2024;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'intervento contributivo previsto dall'art. 2, della L.R. n. 4/2024 teso alla concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a riso da pila e da seme a fronte dell'utilizzo di semente certificata;
- a destinare all'aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 500.000,00 che trova copertura nelle risorse accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, anno di previsione 2024;
- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti, in attuazione del comma 4, art. 2, della L.R. n. 4/2024;
- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale

Agricoltura, caccia e pesca;

- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione del riso da pila e da seme mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande - e l'elenco delle varietà di riso da pila e da semente di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- a demandare al Responsabile dell'Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, che vi provvederà con propri atti, la fissazione di eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso pubblico oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali ed eventuali aggiornamenti dell'elenco delle varietà di riso di cui all'Allegato C;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile dell'Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca provveda con propri atti:

- a comunicare, entro il 31 ottobre 2024, l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all'assunzione degli impegni di spesa in favore di AGREA, a carico del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2024 e alla liquidazione delle relative somme;
- ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari sulla base dell'elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2025;

Richiamato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare l'art. 83, comma 3-bis, che stabilisce che la documentazione antimafia è sempre prevista, tra le altre ipotesi, su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000,00 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000,00 euro;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare

l'art. 26, comma 1;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 recante "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione."

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n.2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Richiamate, inoltre, le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:

- n. 5643 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
- n. 20863 del 2 novembre 2022, recante "Modifica all'assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";
- n. 1083 del 23 gennaio 2023, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di attivare l'intervento contributivo previsto dall'art. 2 della L.R. n. 4/2024, teso alla concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a riso da pila e da seme a fronte dell'utilizzo di semente certificata;
- 2) di affidare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 4/2024, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi;
- 3) di approvare lo schema di convenzione attraverso il quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, che è autorizzato ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- 4) di destinare all'aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 500.000,00 che trova copertura nelle risorse accantonate a fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, anno di previsione 2024;
- 5) di approvare, inoltre, il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione del riso da pila e da seme nell'anno 2024 mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell'Allegato B e l'elenco delle varietà di riso da pila e da seme di cui all'Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 6) che il suddetto Programma Operativo costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto, annualità 2024;
- 7) che il Responsabile dell'Area Settore Vegetale del Settore

Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda con propri atti:

- a comunicare, entro il 31 ottobre 2024, l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 anno di previsione 2024, nonché alla liquidazione delle relative risorse secondo le modalità previste all'art. 2 dello schema di convenzione di cui al punto 3);
 - ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari sulla base dell'elenco delle domande ammissibili entro il 28 febbraio 2025;
 - a stabilire eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso pubblico oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali;
 - a definire eventuali aggiornamenti dell'elenco delle varietà di sementi di riso da pila e da seme di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Dlgs. n. 33/2013 e delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 9) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, il Programma Operativo e l'elenco delle varietà di riso di cui agli Allegati B) e C) approvati con la presente deliberazione.

- - -

ALLEGATO A

Schema di Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna in attuazione della L.R. n. 21/2001, art. 2, comma 4, per i pagamenti degli aiuti de minimis 2024 per superfici coltivate a riso da pila e da seme sul territorio regionale utilizzando semente certificata.

TRA

la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione", C.F. 80062590379 - con sede legale in Bologna viale A. Moro 52 - rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Viale della Fiera n. 8 Bologna - che interviene in qualità di Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ 2024

E

l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di seguito denominata "AGREA", C.F. 91215060376 - con sede in Bologna Largo Caduti del Lavoro n. 6 - rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso AGREA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AGREA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 23 luglio 2001, n. 21

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AGREA, delle attività inerenti alla funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti *de minimis* che saranno concessi per sostenere la coltivazione del riso da pila e da seme, a fronte dell'utilizzo di semente certificata, in attuazione dell'art. 2, della L.R. n. 4/2024 e della deliberazione della Giunta regionale n. ____/2024.

Art. 2 - Attività e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. È affidata ad AGREA l'attività di effettuazione dei pagamenti dei contributi di cui all'art. 1, concessi e liquidati dalla Regione, nonché le attività di controllo preliminari agli stessi e la gestione degli eventuali pagamenti non effettuati. I controlli preliminari riguardano: la verifica sulla corretta predisposizione dei flussi informatici di liquidazione prodotti e corrispondenza coi relativi atti di liquidazione; la verifica sul registro debitori e la verifica sulla presenza di inadempienze presso l'Agenzia delle Entrate in caso di importi concessi superiori a 5.000 euro (ex art. 48 bis D.P.R. 602/73).
2. La Regione provvede al trasferimento ad AGREA in un'unica soluzione dell'importo complessivo sulla base delle risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relative alle domande pervenute, al fine di consentire l'erogazione ai beneficiari nei tempi più brevi possibili.

3. L' Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, al termine delle attività istruttorie, provvede ad adottare gli atti di concessione e di liquidazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, dando comunicazione di questi ultimi ad AGREA che effettuerà i relativi pagamenti. La medesima Area provvede alle eventuali attività di revoca e recupero degli aiuti indebitamente erogati.
4. AGREA rendiconta alla Regione l'utilizzazione della somma assegnata per l'attuazione dell'intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUA, dei codici SIAN CAR e SIAN COR dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento.
5. AGREA è tenuta a restituire alla Regione le eventuali somme residuanti dai pagamenti effettuati.

Art. 3 - Termini per la realizzazione delle attività

1. La convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine delle attività di pagamento che dovranno essere ultimate entro il primo semestre 2025.

Art. 4 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione dei compiti affidati dalla presente convenzione, AGREA effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della citata convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. AGREA è, pertanto, designata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente convenzione.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 5 - Sicurezza e riservatezza

1. AGREA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della

convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione o richiesti per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. AGREA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. AGREA può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che AGREA sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. AGREA potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di AGREA a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate da AGREA in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
9. AGREA non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Art. 6 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 7 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AGREA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AGREA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del Codice di procedura civile.

Art. 8 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese di AGREA.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione Emilia-Romagna	Per l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca Firmato digitalmente	Il Direttore Firmato digitalmente

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglato tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Pagamenti degli aiuti de minimis per superfici coltivate a patata sul territorio regionale utilizzando tubero seme certificato.

1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- Dipendenti/Consulenti
- Utenti
- Soggetti che ricoprono cariche sociali
- Beneficiari o assistiti
- Pazienti
- Minori
- Persone vulnerabili
- Migranti
- Studenti maggiorenni
- Lavoratori
- Cittadini

1.3 Categorie di dati personali trattati

- Dati personali di natura particolare
- Dati personali comuni
- Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.2.5 nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistemi gestiti direttamente dall'Ente, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletteranno, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

3.4 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017¹.

3.6 Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali, in aderenza alle seguenti policy dell'Ente:

- [Determina n. 13219 del 15 giugno 2023](#) Disciplinare tecnico in materia di sviluppo sicuro delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- [Determina n. 19529 del 23 novembre 2018](#) Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza sul sistema informativo regionale;

Le stesse sono trasmesse a seguito della firma del presente accordo.

3.7 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase

1

iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE;
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE;
- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura;
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e

garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento;

e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile;

7.3 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

7.4 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.5 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dalla convenzione che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi convenzionali.

7.6 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui ai punti 9.1 e 9.2, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- d) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolta la convenzione. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere la convenzione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal

titolare del trattamento in conformità del punto 11.1 e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere la convenzione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione della convenzione il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo

al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

GLOSSARIO

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Allegato B

Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. del 28 maggio 2024, n. 4, art. 2. Misure di intervento per sostenere la coltivazione del riso sul territorio regionale utilizzando semente certificata - annualità 2024 - mediante concessione di un aiuto *de minimis* - PROGRAMMA OPERATIVO

1. Obiettivi

L'intervento è finalizzato a contrastare la diminuzione degli investimenti in termini di superficie risicola che si è riscontrata a livello regionale facendo registrare una flessione nei cinque anni del 27 % degli ettari coltivati. Il fenomeno è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche e agricole che ha fatto registrare un incremento del 32% rispetto al 2019 (periodo pre-Covid) comportando un generalizzato aggravio dei costi a carico delle aziende agricole. Tali costi non sono stati compensati dall'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli, compreso il riso, mantenendo quindi bassa la redditività della coltura che deve continuare ad essere sostenuta al fine di invertire la tendenza alla riduzione della superficie.

Il prezzo di vendita è soggetto ad alcune variabili che rendono la quotazione molto volatile, quali le difficoltà dovute ai problemi dei traffici marittimi, i conflitti in corso e le importazioni dai Paesi meno avanzati (PMA). Questa volatilità non permette alle aziende agricole di effettuare una programmazione a lungo termine indispensabile per una coltivazione pluriennale come quella del riso in cui i costi colturali di preparazione delle camere di allagamento e il livellamento sono elevati.

Oltre alla granella si intende incentivare anche la produzione sementiera in quanto la coltivazione non si differenzia da quella del risone e permette per le future campagne di avere a disposizione un seme da pila con standard qualitativi superiori.

Nel sostenere la coltura si è scelto anche un elemento che potesse preservare la salubrità dei terreni destinati alla coltivazione, quale l'impiego di seme certificato in grado di contrastare il diffondersi del nematode *Aphelenchoides Besseyi* Christie, che causa la malattia denominata "white tip" dal sintomo tipico dell'apice bianco della foglia. La malattia, infatti, causa perdite produttive fino al 30%, secondo il grado di infestazione.

L'impiego di sementi certificate è il solo strumento che garantisce la sanità e la germinabilità del seme, oltre che la sua identità varietale, e quindi è il presupposto indispensabile per garantire produzioni di qualità e sicure.

In particolare, vengono certificati solo i lotti di sementi che all'analisi nematocida risultano esenti dalla presenza di *A. Besseyi*.

Favorire la coltivazione del riso indirettamente rappresenta anche un modo per salvaguardare il ruolo importante dell'ecosistema artificiale. Infatti, la grande varietà e ricchezza di forme viventi contribuisce alla tutela della biodiversità per la conservazione delle

specie legate alle zone umide.

2. Dotazione finanziaria

L'importo assegnato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 500.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a riso è definito in Euro 200,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis concessi* secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche e stabilito dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2024 a riso da pila e da seme, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà certificate, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'Allegato C;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme ai sensi del Decreto Direttoriale MASAF 22 maggio 2024, prot. 229362 di modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027.

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- a) aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2024 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (di seguito Domanda Unica), comprensiva del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 28 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)

per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici risicole situate nel territorio regionale;

- b) essere in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato, come previsto dal Decreto MIPAF 1 marzo 2021, prot. n. 99707;
- c) non avere procedure fallimentari o assimilabili in corso;
- d) rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente ed essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi in ambito agricolo previsti dalla legge;
- e) coltivare il riso da pila e da seme secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve inoltre compilare obbligatoriamente la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo aziendale. Qualora in base agli ettari coltivati a riso l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ad Euro 5.000,00 è richiesta la compilazione dell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", se non già compilata e validata in data non anteriore a 6 mesi.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati in Anagrafe delle aziende agricole regionale per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti disciplinati dal presente Programma Operativo presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, Area Settore Vegetale esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG, utilizzando l'apposito modulo presente in tale sistema, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale.

Qualora si utilizzi la modalità di presentazione della domanda tramite CAA, dovrà essere depositata presso il CAA fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Sono escluse domande cartacee.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal **15 luglio 2024 e fino alle ore 13,00 del 13 settembre 2024**, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del Responsabile dell'Area competente.

I documenti fiscali (fatture di acquisto o DDT di trasporto) attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi), riportanti la/le varietà e la quantità ed eventuali resi di seme non utilizzato, ai sensi della circolare AGEA prot. n. 21371 del 14/03/2024, sono allegati alla Domanda Unica contenente la richiesta di premio accoppiato riso art. 28 D.M. 660087/2022.

Per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza di questa Regione alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti,

caricati obbligatoriamente nel SIAG:

- a) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- b) copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità 2024;
- c) documenti fiscali (fatture di acquisto o DDT di trasporto) attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi).

La superficie coltivata a riso da pila e da seme indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art.28 del D.M. 660087 del 23/12/2022.

Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti.

7. Istruttoria e concessione degli aiuti

L'Area dirigenziale competente acquisite le domande di aiuto procede attraverso il sistema informatico a verificare:

- la presenza, nella Domanda Unica di Pagamento 2024, del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 28 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;
- che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia aggiornata e validata;
- la coerenza della superficie dichiarata in domanda rispetto a quella riscontrata tramite il sistema di gestione e controllo (SIGC) di AGREA, con particolare riferimento alla superficie derivante dal GIS;
- il rispetto degli impegni sul quantitativo di seme e sulla scelta varietale, come individuati nel presente Programma Operativo; la superficie ammessa a pagamento sarà data dalla superficie minore tra quella richiesta in domanda e verificata tramite il SIGC e quella che risulta ammissibile in base al quantitativo di seme certificato utilizzato.

Terminata la prima fase di verifiche istruttorie - comprendente le verifiche di cui al punto 5, lettere a) e b) - l'Area competente procede a formare l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), delle risultanze delle verifiche effettuate, e a trasmetterlo al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca per gli adempimenti contabili al fine del trasferimento delle risorse ad AGREA.

L'Area competente procede inoltre a:

- verificare la regolarità della posizione previdenziale in ambito agricolo e il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 15/2021; la non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità della domanda;
- estrarre dall'elenco delle domande pervenute un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai controlli in ordine:

- al rispetto degli impegni assunti dal richiedente in merito al quantitativo di seme e alla scelta varietale, attraverso i documenti fiscali allegati alla domanda Unica annualità 2024, presente su SIAG. Tali documenti dovranno attestare l'acquisto del seme delle varietà individuate e del quantitativo utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti. Nel caso in cui i documenti fiscali attestanti l'acquisto del seme non siano stati allegati alla Domanda Unica dovranno essere prodotti dal richiedente l'aiuto entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, effettuata tramite PEC dal responsabile del procedimento, pena l'inammissibilità della domanda di aiuto;
- all'assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari e assimilabili tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- verificare che nel fascicolo anagrafico regionale dell'azienda sia stata inserita la dichiarazione inerente la dimensione dell'impresa, sezione "Dimensione azienda" nonché la validità temporale della stessa;
- stabilire l'importo effettivo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a riso da pila e da seme e l'ammontare dell'aiuto *de minimis* spettante a ciascun richiedente;
- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto e spettante in base alla superficie ammissibile ad aiuto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, rideterminare l'aiuto concedibile entro il predetto limite.

Entro il 28 febbraio 2025, il Responsabile dell'Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvede all'adozione degli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, e al contempo di eventuali esclusioni dall'aiuto, previo esperimento del contraddittorio con l'interessato, ai sensi della normativa vigente sul procedimento amministrativo.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

L'Area competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione di aiuti di importo superiore ad Euro 5.000,00 è disposta previa acquisizione d'ufficio, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice delle Leggi antimafia. A tal fine il beneficiario dovrà disporre, all'interno del fascicolo anagrafico, nell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", di dichiarazioni complete ed in corso di validità, secondo quanto previsto dalla circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento. AGREA provvederà inoltre, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 6/11/2021 n. 152 convertito con Legge n.

133/2021, ad effettuare la compensazione degli aiuti liquidati, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

L'Area competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

9. Ufficio competente e responsabile del procedimento

L'ufficio competente è l'Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Grandi colture e sistemi di autocontrollo".

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Varietà di riso da pila e da seme

COD. Varietà	Nome Varietà
002	BALILLA
003	CASTELMOCHI
004	CRIPTO
006	ELIO
008	PRECOCISSIMO MOLINA
011	SELENIO
016	ALPE
018	ARGO
022	EUROPA
026	ITALMOCHI
027	LIDO
028	LOMELLINO
030	PADANO (BAHIA)
035	ROSA MARCHETTI
038	SAVIO
043	VIALONE NANO
046	ARBORIO
048	ARIETE
049	BALDO
053	CARNAROLI
055	DRAGO
056	ELBA
057	GARDA
062	LOTO
068	RIBE (EURIBE)
071	ROMA
072	S. ANDREA
073	SMERALDO
077	VOLANO
079	ARTIGLIO
080	DEDALO
085	PEGASO
087	THAIBONNET
091	GANGE
100	FLIPPER
101	GLADIO
102	MERCURIO
105	FRAGRANCE
108	AIACE
109	ALBATROS

COD. Varietà	Nome Varietà
110	AMBRA
112	APOLLO
113	ARES
114	ASIA
116	AUGUSTO
118	BIANCA
119	BRAVO
120	CADET
121	CENTAURO
123	CHIMERA
126	CONDOR
127	CRESO
128	DELFINO
132	EUROSIS
133	FENIS
134	GALILEO
135	GEMINI
136	GENIO
138	GIANO
139	GIGANTE
140	GIOVE
141	IBIS
142	KARNAK
144	MARTE
145	MINERVA
146	NEMBO
147	NUOVO MARATELLI
149	PERSEO
150	PIERROT
151	PONY
152	POSEIDONE
154	RODEO
158	SCIROCCO
161	SIS R215
162	SPINA
163	SPRINT
166	TEA
169	VEGA
170	VENERE
171	ZEUS
172	ARPA
173	BRIO
176	ERCOLE (*)
177	ARTEMIDE
178	LIBERO
179	SCUDO
180	CIGALON

COD. Varietà	Nome Varietà
181	CRW3
182	DENEB
183	ULISSE
184	CRLB1
185	ELLEBI
187	ARSENAL
188	CARNISE
189	CARNISE PRECOCE
192	OPALE
194	SAMBA
195	ARISTOTELE
196	YUME
199	ATENA
200	CERERE
201	NERONE
202	ACHILLE
204	SIRIO CL
205	URANO
206	ADONE
208	ANTARES
209	CRONO
210	DARDO
211	GLORIA
213	RONALDO
214	VULCANO
215	AGAVE
216	AURORA
217	TRAMONTO
218	BACCO
219	CL 26
220	CL 71
221	DUCATO
222	GIGLIO
223	LINCE
224	LUNA CL
225	MUSA
226	ONICE
227	PUMA
228	ROMBO
229	VIRGO
230	ADRET
231	AGATA
232	CL 12
233	SFERA
234	SOLE CL
236	FEDRA
237	MECO

COD. Varietà	Nome Varietà
238	PRESTO
239	FAST
240	FEBO
241	NINFA
242	OCEANO
243	CL 46
244	CL 80
245	CENTRO
246	ELETTRA
247	TESEO
248	IARIM
249	CL XL745
251	MARE CL
253	ARCHIMEDE
254	BARONE CL
255	BREZZA
257	CARAVAGGIO
258	CASTORE
259	CATULLO
260	UNICO
261	CL15
262	CLEOPATRA
263	CORIMBO
264	ECCO51CL
265	ECCO61
266	ECCO 63
267	ERMES
268	FENICE
269	FURIA CL
270	GAGERON
271	GALASSIA
272	GENERALE
273	KEOPE
274	KRYSTALLINO
275	LAGOSTINO
276	MEDEA
277	MEGUMI
278	MIRKO
279	NEVE
280	PROTEO
281	RISRUS
282	SAGITTARIO
283	TERRA CL
284	TETI
285	VASCO
286	WANG
287	NEMESI CL

COD. Varietà	Nome Varietà
288	IRIDE CL
289	MARISMA
290	VIALONE NERO
291	ALLEGRO
292	ARIOSTO CL
293	BERTONE
294	CAMMEO
295	CARNAVAL
296	CASANOVA
297	CHINESE ORIGINARIO
298	CL111
299	CL31
300	DANTE
301	GIGANTE VERCELLI
302	MARATELLI
303	PATO
304	POLLUCE CL
305	REPERSO
306	RG 201
307	RIBALDO
308	EGEO CL
309	CIRENE
310	INSUBRIA
311	LEONIDAS CL
312	CL 28
313	CL 388
314	TELEMACO
315	FIAMMA
316	MERIDIO
318	DELFO
319	INOV CL
320	PVL024
321	LEONARDO
322	SPILLO
323	COLONNELLO
324	SANLUCA (EX VOLANO NANO)
325	CL33
326	VALENTE (EX AURELIO)
327	CLA01
328	SAMURAI
329	KIKKO
331	MIRAI
333	CL35
335	OMEGA CL
336	GOLIA
337	SOLITARIO
338	LEVANTE (EX RG101)

COD. Varietà	Nome Varietà
339	MAESTRALE (EX RG203)
340	ZAR
341	VIRGILIO
343	RG300A
344	DUILIO
345	SYN 049
346	PVL136 IT
347	ECCO 975FP
348	MZ105
349	CAROLY
350	CL125HP
351	LASER
352	ANIRIDE (*)
353	ARDEA
354	CALLIOPE
355	CELLINI
356	DARIO CL
357	EDISON
358	ENEA
359	FILIPPO
360	FORTUNATO
361	MISAKI
362	RIOND
363	SINFONIA
364	YARI
365	FELIX
366	AIVORI
367	CASTIGLIANO
368	CORSARO
369	DELLAROLE
370	EBANO MAX
371	ECLISSE
372	GILDA
373	GIOIELLO
374	IL CARDINALE (*)
375	IL MORO (*)
376	KARBOR
377	LIMPERATORE
378	NERO BEPPINO (*)
379	NERONE 2
380	NERONE GOLD
381	ORANGE NORI (*)
382	PENELOPE
383	FUOCO
384	KOLORADO
386	VIOLET NORI (*)
387	APACHE RED

COD. Varietà	Nome Varietà
388	BORANDOTTO
389	CHINESE OSTIGLIA
390	CL510
391	ETRUSCO
392	FENOMENO
393	INCANTO
394	IRENE
395	JEMMA
396	KALDOR
397	LOMELLO
398	LUSITANO
399	MARCHESE CL
400	MINOSSE
401	RAZZA 77
402	RE CL
404	VAMPIRE
405	VELOX
406	VERELÈ
407	ANDROMEDA CL
408	ARIANNA CL
409	AVANA GOLD
410	BSIN19
411	CASSIOPEA
412	DAVID CL
413	EMMA
414	GELSO
415	INFINITO
416	KEMET (*)
417	KERIS (*)
418	NAIROBI ONE
420	CL18
421	GRIFONE
422	CARTESIO
423	CL007
424	MZA7
425	CL 122 HP
426	MZ181
427	ARMIDA CL
428	BST2
429	VOLTA
430	ROSSO GIWANG
431	SPAZIO
432	PROFUMATO GIWANG
433	GIOIA
434	BISON CL
435	MIRWA
436	JOLLY NERO

COD. Varietà	Nome Varietà
437	ISABELA
438	CELESTE
439	SOGNO
440	PRODIGIO
441	CL712
442	ALFIERO
443	CL225HP
444	PAGANINI EX VN25 (24) BC8F17
445	CL145
446	SIBILLA
447	DIVA PV
447	DIVA PV
448	CORSA
449	IRES 1117
450	LASJKK20
451	CIRCE
452	SA2003
453	IRES 1172
454	CL228HP
455	MZA11
456	CL44
457	CETIKO
458	PASCAL
459	APOLLO GOLD
460	ARALDO PV
461	CHIRONE
462	CL 112
467	DORADO
468	ECCO 365 (EX RTH33)
471	ECCO875 MA
472	ECCO895 MA
473	ECCO985 FP
474	ELITE PV
475	FELICE
476	FIERO
477	FINALE
478	FORMULA PV
479	FORTE
480	FOX
481	FURBO
482	GRECALE
483	INDACO
484	KINDER PV
485	LUCE PV
486	MASTER
487	OTTO
488	SENIOR

COD. Varietà	Nome Varietà
489	STRADIVARI
490	SUNROSE PV

(*) Varietà con destinazione esclusivamente da granella

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Nicola Benatti, Responsabile di AREA SETTORE VEGETALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1357

IN FEDE

Nicola Benatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1357

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1384 del 01/07/2024

Seduta Num. 28

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi